

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-4721 del 06/10/2020
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società agricola La Gaiana S.S. per l'impianto denominato "Fondo Rustico Fornacette" e destinato ad attività agricola per la conduzione di terreni agricoli, attività di agriturismo con piscina ed attività di ippoturismo, sito in Comune di Castel San Pietro Terme (BO), via Emilia Ponente n. 3201/A, Loc. Gallo Bolognese
Proposta	n. PDET-AMB-2020-4883 del 06/10/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno sei OTTOBRE 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

## ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA<sup>1</sup>

### DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla **società agricola La Gaiana S.S.** per l'impianto denominato "Fondo Rustico Fornacette" e destinato ad attività agricola per la conduzione di terreni agricoli, attività di agriturismo con piscina ed attività di ippoturismo, sito in Comune di Castel San Pietro Terme (BO), via Emilia Ponente n. 3201/A, Loc. Gallo Bolognese.

### LA RESPONSABILE

#### AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

#### Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>2</sup>)** relativa alla **società agricola La Gaiana S.S.** (C.F. e P.IVA 03339291209) per l'impianto denominato "Fondo Rustico Fornacette" e destinato ad attività agricola per la conduzione di terreni agricoli, attività di agriturismo con piscina ed attività di ippoturismo, sito in Comune di Castel San Pietro Terme, via Emilia Ponente n. 3201/A, Loc. Gallo Bolognese, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
  - **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali<sup>3</sup> di acque reflue industriali assimilate alle domestiche** {Soggetto competente ARPAE - AACM}.
  - **Autorizzazione allo scarico su suolo<sup>4</sup> di acque reflue domestiche** {Soggetto competente Comune di Castel San Pietro Terme}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate **negli Allegati A e B** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e delle D.G.R. 1053/2003, 286/2005 e 1860/2006.

<sup>4</sup> Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e delle D.G.R. 1053/2003 e 286/2005.

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente<sup>5</sup>.
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria<sup>6</sup>.
5. Obbliga la **società agricola La Gaiana S.S.** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza<sup>7</sup>.
6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale<sup>8</sup>.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

## Motivazione

- La **società agricola La Gaiana S.S.** (C.F. e P.IVA 03339291209) con sede legale e impianto in Comune di Castel San Pietro Terme, via Emilia Ponente n. 3201/A, ha presentato, nella persona di Claudio Beccaccia, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Castel San Pietro Terme in data 13/01/2020 (Prot. n. 914) la domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013, per la matrici autorizzazione allo scarico in acque superficiali e autorizzazione allo scarico su suolo.
- Il S.U.A.P. con propria nota Prot. n. 2227 del 28/01/2020 (pratica SUAP n. 3/AUA/2020), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 28/01/2020 al PG/2020/12989 e confluito nella **Pratica SINADOC 5577/2020**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale, con nota PG/2020/58585 del 21/04/2020, ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.

<sup>5</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

<sup>6</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

<sup>7</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/2013.

<sup>8</sup> Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

- Il S.U.A.P. con propria nota Prot. n. 9932 del 08/05/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 08/05/2020 al PG/2020/67920, ha richiesto integrazioni alla società in oggetto, sospendendo i termini del procedimento.
- Il Comune di Castel San Pietro Terme con propria nota Prot. n. 17509 del 05/08/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 05/08/2020 al PG/2020/113448, ha trasmesso documentazione integrativa inviata in data 11/05/2020 (Prot. Comune n. 10017) ed ha trasmesso parere ambientale favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione.
- Visti i quantitativi di effluenti zootecnici annui prodotti dalla consistenza media dei cavalli presenti nell'ippoturismo, tale attività non è soggetta alla comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii ed al Regolamento Regionale n. 3/2017 ma al solo rispetto delle norme tecniche previste per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento previsti dal Regolamento medesimo.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, dato atto che per l'attività di ippoturismo è necessario il solo rispetto delle norme tecniche previste per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento previsti dal Regolamento Regionale n. 3/2017, preso atto che il Comune di Castel San Pietro Terme, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico-edilizi, acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE<sup>9</sup>. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 146,00 come di seguito specificato:**
  - Allegato A - matrice scarico acque reflue industriali assimilate alle domestiche in acque superficiali: cod. tariffa 12.02.01.04 pari a € 146,00.
  - Allegato B - matrice scarico acque reflue domestiche in acque superficiali: cod. tariffa 12.02.01.04 pari a € 0,00, in quanto ricompresi nella tariffa di cui all'Allegato A.

Bologna, data di redazione 06/10/2020

LA RESPONSABILE  
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana  
*Patrizia Vitali<sup>10</sup>*

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

<sup>9</sup> In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

<sup>10</sup> Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dott. sa Patrizia Vitali.

## **Autorizzazione Unica Ambientale**

**Impianto società agricola La Gaiana S.S. per il “Fondo Rustico Fornacette”**

**Comune di Castel San Pietro Terme, via Emilia Ponente n. 3201/A, Loc. Gallo Bolognese**

### **ALLEGATO A**

**Matrice scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche per legge in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.**

#### **Classificazione dello scarico**

Scarico in acque superficiali (Torrente Gaiana) classificato come scarico di “acque reflue industriali assimilate alle domestiche per legge”, costituite dall’unione di acque reflue industriali assimilate alle domestiche per legge ai sensi dell’art. 101, comma 7, lettera e) del D.Lgs, 152/2006 e ss.mm.ii. e della del Paragrafo 4.1.4 della D.G.R. 1053/2003, originate dalle acque di contro-lavaggio dei filtri della piscina (preventivamente trattate mediante fossa Imhoff da 4 A.E. e da filtro batterico anaerobico da 4 A.E.) e dalle acque di scarico dallo svuotamento della piscina, e di acque meteoriche di dilavamento non contaminate derivate dai coperti dei fabbricati A, B, C, G, G e I, dalle aree impermeabilizzate e della piazzola atta al riempimento della cisterna antiparassitari e al lavaggio mezzi.

#### **Altri scarichi ed immissioni**

Dallo stesso stabilimento ha origine anche uno scarico di acque reflue domestiche su suolo mediante sub-irrigazione (competenza amministrativa del Comune di Castel San Pietro Terme. Vedi Allegato B al presente atto).

#### **Prescrizioni**

1. Le linee fognarie, gli impianti di trattamento e lo scarico dovranno essere mantenuti conformemente a quanto autorizzato, nel rispetto dei criteri di dimensionamento fissati dalla D.G.R. 1053/2003.
2. Diversi sistemi di trattamento e di scarico delle acque reflue, rispetto a quelli installati come da documenti agli atti, potranno essere prescritti in futuro per particolari esigenze di tutela ambientale o in seguito all'emanazione di diverse o più restrittive normative.
3. Il Titolare dello scarico non deve aumentare gli abitanti serviti.
4. Il Titolare dello scarico deve adottare tutte le misure necessarie per evitare inquinamento, anche se temporaneo.

5. Lo scarico, ai sensi della D.G.R. 1053/2003 e considerata la limitata consistenza in A.E. dello scarico originato dalle attività svolte, non è soggetto al rispetto di particolari limiti di accettabilità ma a prescrizioni gestionali operative atte a garantire il buon funzionamento del sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue. A tal fine il Titolare dello scarico deve garantire che:
- a) i pozzetti di ispezione e/o controllo siano resi sempre accessibili alle Autorità di controllo e mantenuti in buone condizioni di funzionamento e pulizia, mantenendo l'accesso libero da rovi ed arbusti e, se necessario, adottando accorgimenti che consentano di eseguire i controlli in condizioni di sicurezza (ad esempio: scalini, gradini e corrimano);
  - b) i pozzetti di ispezione/campionamento siano mantenuti puliti ed in perfetta efficienza per tutto l'anno e dotati di botole di copertura realizzate in materiale leggero affinché siano facilmente sollevabili;
  - c) siano effettuate verifiche periodiche, garantendo i necessari interventi di pulizia e manutenzione, delle condotte fognarie di raccolta ed allontanamento delle acque reflue e meteoriche per mantenere la buona funzionalità idraulica del sistema fognario;
  - d) le acque reflue di scarico della piscina (una tantum), se subiscono anche un trattamento a base di cloro, dovranno subire un fermo impianto di 24-48 ore senza aggiunta di reagenti prima di essere inviate al corpo recettore;
  - e) i sistemi di trattamento delle acque reflue (fossa Imhoff e filtro batterico anaerobico) dovranno essere sottoposti a periodiche operazioni di verifica, controllo e manutenzione (con frequenza almeno annuale) da parte di ditta specializzata;
  - f) si dovrà prestare particolare attenzione al funzionamento/manutenzione del filtro batterico anaerobico a servizio dei reflui della piscina, in quanto i reflui in arrivo sono poco carichi di sostanze organiche;
  - g) lo smaltimento dei materiali separati derivanti dalle operazioni di pulizia e manutenzione del sistema fognario e degli impianti di trattamento delle acque reflue sia effettuato tramite ditte regolarmente autorizzate ai sensi della vigente normativa in materia di rifiuti;
  - h) le acque meteoriche di dilavamento provenienti dalle aree impermeabilizzate non dovranno essere contaminate da effluenti di allevamento;
  - i) la gestione delle aree esterne impermeabili scoperte sia realizzata del rispetto della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006 e la gestione delle sostanze chimiche utilizzate in agricoltura (p.e. fertilizzanti e/o antiparassitari) sia conforme al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., al fine di evitare l'immissione in corpo idrico superficiale di acque reflue provenienti dalle fasi di preparazione e/o utilizzo di tali sostanze chimiche o di acque meteoriche di dilavamento contaminate dalla presenza di tali sostanze chimiche o di acque reflue provenienti da sversamenti accidentali di tali sostanze chimiche;
  - j) la gestione dei rifiuti prodotti dalle lavorazioni dell'impianto (imballaggi e contenitori di prodotti veterinari e detergenti/disinfettanti, acque di lavaggio mezzi agricoli, ecc...) dovrà essere conforme a quanto disposto dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. In particolare i contenitori per il deposito temporaneo

- posizionati all'esterno, dovranno essere realizzati in modo da evitare fenomeni di dilavamento;
- k) durante la stagione primaverile ed estiva, e comunque quando necessario, siano effettuati periodici interventi di manutenzione e pulizia al corpo idrico ricettore (Torrente Gaiana), al fine di garantire il regolare deflusso delle acque ed evitare problematiche ambientali (p.e. ristagni, impaludamenti, sviluppo di cattivi odori o diffusione di aerosol) e/o inquinamenti della falda freatica superficiale;
  - l) sia conservata idonea documentazione di tutti gli interventi di manutenzione effettuati, da rendere disponibile a richiesta degli organi di controllo.
6. Il Titolare dello scarico deve richiedere una nuova autorizzazione qualora l'insediamento vada soggetto a diversa destinazione o ad ampliamento o a ristrutturazione o a trasferimento in altro luogo o a modifica della ragione sociale.
  7. Il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare all'Autorità Competente (ARPAE-AACM) ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque.
  8. Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.
  9. Il Titolare dello scarico deve rispettare le prescrizioni idrauliche e costruttive, anche future, eventualmente indicate dall'Ente Gestore del corpo idrico ricettore dello scarico, con specifici atti di concessione, parere idraulico e/o espressa necessità di tutela idraulica e/o degli usi delle acque superficiali a valle degli scarichi autorizzati.
  10. Per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione, troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali.

**Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:**

- Elaborato "Relazione tecnica" datato 12/01/2020 (agli atti di ARPAE in data 28/01/2020 al PG/2020/12989).
- Elaborato "Rete Fognaria" datato dicembre 2019 (agli atti di ARPAE in data 05/08/2020 al PG/2020/113448).

-----  
Pratica Sinadoc 5577/2020

Documento redatto in data 06/10/2020

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | Fax +39 051 6598154 | PEC [aobo@cert.arpae.emr.it](mailto:aobo@cert.arpae.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpae.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpae.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

## **Autorizzazione Unica Ambientale**

### **Impianto società agricola La Gaiana S.S. per il “Fondo Rustico Fornacette”**

**Comune di Castel San Pietro Terme, via Emilia Ponente n. 3201/A, Loc. Gallo Bolognese**

#### **ALLEGATO B**

**Matrice scarico di acque reflue domestiche su suolo di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.**

#### **Classificazione dello scarico**

Scarico su suolo (sub-irrigazione in terreno di proprietà) classificato dal Comune di Castel San Pietro Terme (visto il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Metropolitano), “scarico di acque reflue domestiche” provenienti dai servizi igienici e dalle cucine dei fabbricati associati all'attività agricola per la conduzione di terreni agricoli, all'attività di agriturismo con piscina e all'attività di ippoturismo.

Le acque reflue domestiche derivate dalla cucina, dalla lavanderia e dai servizi igienici (12 A.E.) del fabbricato A (edificio ad uso promiscuo abitativo e agriturismo), dai servizi igienici (2 A.E.) del fabbricato B (uso agriturismo) e dai servizi igienici (1 A.E.) del fabbricato G (uso servizi agricoli) sono preventivamente trattati mediante idonei pozzetti 6 degrassatori (acque grigie dei 4 bagni e della cucina/lavanderia) e 5 fosse Imhoff (acque nere dei 5 servizi igienici), sono successivamente trattate mediante filtro percolatore anaerobico (da 10 A.E.) ed infine sono disperse su suolo mediante sub-irrigazione di lunghezza di 73 m (pari a circa 8,11 A.E.). A valle del filtro percolatore anaerobico è installato un pozzetto di prelievo campioni e un pozzetto di cacciata per garantire un afflusso minimo costante lungo tutta la condotta di sub-irrigazione.

#### **Altri scarichi ed immissioni**

Dallo stesso stabilimento ha origine anche uno scarico di acque reflue costituite dall'unione di acque reflue industriali assimilate alle domestiche per legge e di acque meteoriche di dilavamento non contaminate (competenza amministrativa di ARPAE. Vedi Allegato A al presente atto).

#### **Prescrizioni**

Vista la nota del 05/08/2020 del Comune di Castel San Pietro Terme (visto il nulla osta di ARPAE - ST di Bologna PG/2020/113448 del 05/08/2020) di parere favorevole all'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche su suolo (pervenuto agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 19/12/2017 al PG/2020/113448 e



riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale), si applicano le seguenti prescrizioni:

1. Al primo intervento di ristrutturazione edilizia e comunque alla prima modifica sostanziale o al rinnovo della presente AUA, si dovrà provvedere ad adeguare i sistemi di pre-trattamento esistenti, facendo confluire le acque in uscita dal pozzetto degrassatore (che ha la mera funzione di abbattere i grassi ma non è deputato ad abbattere il carico organico) nella fossa Imhoff per gli immobili A e B, presentando idonea planimetria della rete fognaria aggiornata con le relative modifiche apportate.
2. Le linee fognarie e gli impianti di trattamento di dovranno essere mantenuti conformemente a quanto autorizzato, nel rispetto dei criteri di dimensionamento fissati dalla D.G.R. 1053/2003.
3. Diversi sistemi di trattamento e di scarico delle acque reflue, rispetto a quelli installati come da documenti agli atti, potranno essere prescritti in futuro per particolari esigenze di tutela ambientale o in seguito all'emanazione di diverse o più restrittive normative
4. Il Titolare dello scarico non deve aumentare gli abitanti serviti.
5. Il Titolare dello scarico deve adottare tutte le misure per evitare inquinamento, anche se temporaneo.
6. Lo scarico, ai sensi della D.G.R. 1053/2003 e s.m.i. e considerata la limitata consistenza in A.E. dello scarico originato dalle attività svolte, non è soggetto al rispetto di particolari limiti di accettabilità ma a prescrizioni gestionali operative atte a garantire il buon funzionamento del sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue. A tal fine il Titolare dello scarico deve garantire che:
  - a) le fosse Imhoff dovranno essere dotate di idonee tubazioni di ventilazione di altezza adeguata e sfocianti in zona dove non possano essere arrecati fastidi, e finalizzate a garantire l'allontanamento dei prodotti gassosi della degradazione della sostanza organica;
  - b) i pozzetti di ispezione e/o controllo siano resi sempre accessibili alle Autorità di controllo e mantenuti in buone condizioni di funzionamento e pulizia, mantenendo l'accesso libero da rovi ed arbusti e, se necessario, adottando accorgimenti che consentano di eseguire i controlli in condizioni di sicurezza (ad esempio: scalini, gradini e corrimano);
  - c) i pozzetti di ispezione/campionamento siano mantenuti puliti ed in perfetta efficienza per tutto l'anno e dotati di botole di copertura realizzate in materiale leggero affinché siano facilmente sollevabili;
  - d) siano effettuate verifiche periodiche, garantendo i necessari interventi di pulizia e manutenzione, delle condotte fognarie di raccolta ed allontanamento delle acque reflue domestiche per mantenere la buona funzionalità idraulica del sistema fognario;
  - e) i sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche (fosse Imhoff, pozzetti degrassatori, filtro percolatore anaerobico) dovranno essere sottoposti a periodiche operazioni di verifica, controllo e pulizia (con frequenza almeno annuale) ed eventuale manutenzione (quando necessaria) da parte di ditta specializzata affinché non sia compromessa la capacità depurativa dei sistemi di trattamento;

- f) lo smaltimento dei materiali separati derivanti dalle operazioni di pulizia e manutenzione del sistema fognario e degli impianti di trattamento delle acque reflue sia effettuato tramite ditte regolarmente autorizzate ai sensi della vigente normativa in materia di rifiuti;
- g) di tutti gli interventi di manutenzione sia conservata idonea documentazione da rendere disponibile a richiesta degli organi di controllo;
- h) lo scarico su suolo non sia mai causa di inconvenienti ambientali quali fenomeni di impaludamento superficiale e di intasamento del terreno disperdente e non si verifichi un progressivo innalzamento della falda;
- i) la trincea con condotta disperdente dovrà essere posta lontano almeno 20 metri, da fabbricati, aie, aree pavimentate o altre sistemazioni che ostacolano il passaggio dell'aria nel terreno e non dovranno inoltre essere realizzate opere di adduzione di acqua potabile ad una distanza inferiore a 30 metri.
7. Il Titolare dello scarico deve richiedere una nuova autorizzazione qualora l'insediamento vada soggetto a diversa destinazione o ad ampliamento o a ristrutturazione o a trasferimento in altro luogo o a modifica della ragione sociale.
8. Il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare all'Autorità Competente ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque.
9. Nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.
10. Per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione, troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali.

**Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:**

- Elaborato "Relazione tecnica" datato 12/01/2020 (agli atti di ARPAE in data 28/01/2020 al PG/2020/12989).
- Elaborato "Rete Fognaria" datato dicembre 2019 (agli atti di ARPAE in data 05/08/2020 al PG/2020/113448).

-----  
Pratica Sinadoc 5577/2020

Documento redatto in data 01/10/2020

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | Fax +39 051 6598154 | PEC [aobo@cert.arpae.emr.it](mailto:aobo@cert.arpae.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpae.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpae.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370



Comune di Castel San Pietro Terme  
Piazza XX Settembre, 3 - 40024 Castel San Pietro Terme (BO)

Area Servizi al Territorio  
Servizio Edilizia Urbanistica e Territorio  
UNITÀ OPERATIVA AMBIENTE

richiesta presentata il 13/01/2020 al n. 00914 di protocollo

Pratica n. 3/AUA/2020

Prot. n. ....17509..... del ....05/08/2020

Fascicolo: 6.9 - 7/2020

BE/an

Trasmesso a mezzo PEC

SPETT.LE

ARPAE - AACM

[aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

SINADOC 5577/2020

**OGGETTO:** D.P.R. n. 59/2013 - Autorizzazione Unica Ambientale presentata in data 13/01/2020 al numero 00914 di protocollo, dalla Società Agricola LA GAIANA per l' impianto sito a Castel S. Pietro Terme (BO) in Via Emilia Ponente n. 3201/A - Pratica SUAP n. 3/AUA/2020

**PARERE DI COMPETENZA**

Vista l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale presentata in data 13/01/2020 al numero 00914 protocollo, dalla Società Agricola La Gaiana (C.F.: 03339291209) legale rappresentante D'Annunci Francesca (CF: DNNFNC78M44A944B) con sede in Via Emilia Ponente n. 3201/A per la seguente matrice:

- Autorizzazione agli scarichi

provenienti dall' impianto dove si svolge attività di agriturismo solo pernottamento e Azienda agricola, sito in Via Emilia Ponente n. 3201/A, distinto al Catasto fabbricati del Comune di Castel San Pietro Terme al Fig. 74, mapp. 17 sub. 12, 13 et 17;

Visto la valutazione favorevole con prescrizioni, di ARPAE - Distretto territoriale di Imola - Sinadoc 5577/2020 acquisito al protocollo del Comune in data 21/04/2020 prot. n. 08780, relativamente alla matrice scarichi di acque reflue domestiche, provenienti dall'immobile dove di svolge attività di agriturismo per solo pernottamento, servizi agricoli, e attività di ippoturismo con annessa piscina ad uso privato, denominato "fondo rustico Fornacette"

Vista la documentazione integrativa per venuta in data 11/05/2020 prot. n. 10017, come richiesto da Arpae nel parere sopra richiamato;

Si esprime, per quanto di competenza parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione unica Ambientale sopra richiamata, nel rispetto delle prescrizioni impartite nel parere sopra citato, e che le opere vengano eseguite conformemente al progetto di cui alla domanda di AUA, presentando i dovuti titoli abilitativi ai termini di legge.

IL RESPONSABILE

Arch. Naldi Manuela



**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**